

# **Il ruolo dell'Assistente Sociale nel procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni**

1. Inquadramento generale della figura dell'Assistente Sociale;
2. Genesi del procedimento dinanzi Tribunale per i Minorenni;
3. Ruolo dell'Assistente Sociale nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
4. Analisi di un caso

# 1. Inquadramento generale dell'A.S.

Contesto storico, politico, sociale ed economico dell'Europa della seconda metà del 1700, dietro:

- la spinta di idee rivoluzionarie di eguaglianza, libertà dove è richiesto l'intervento dello Stato per livellare le forti disuguaglianze socio-economiche e soddisfare i bisogni primari fino a quel momento ignorati o lasciati alle organizzazioni religiose.

- la finalità di garantire l'ordine pubblico ed il controllo di fenomeni come l'accattonaggio, il vagabondaggio e microcriminalità inducono nazioni come la Germania, la Francia e l'Italia, prima ancora che raggiungesse l'unità, a dotarsi di leggi a tutela di vecchiaia, salute sul lavoro, famiglia, maternità.

La professione di A.S. a livello internazionale nasce orientativamente intorno al 1950 per aiutare persone e gruppi a superare problemi individuali e collettivi generati dalle trasformazioni della società nonché dagli esiti della seconda guerra mondiale.

E' solo nel **1993 con la legge n. 84** che viene ordinata la professione compresa tra le professioni intellettuali riconosciute dallo Stato italiano.

Legge 23 marzo 1993 n. 84 - art. 1

- a) **L'a.s. opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento** per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative;
- b) L'a.s. svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali;
- c) La professione di a. s. può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato;
- d) **Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'a.s. ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.**

- a) Se per un verso **l'autonomia tecnico-professionale e di giudizio**, riconosciuta dalla legge connota la valutazione e l'intervento dell'a.s., nel bene e nel male, in maniera **INDIPENDENTE** e **AUTONOMA** che devono essere difesi da pressioni e condizionamenti, per l'altro questa **AUTONOMIA** si scontra con:
- i vincoli imposti dal contesto lavorativo istituzionale e organizzativo;
  - i servizi e interventi rivolti alla popolazione che l'ente/organizzazione ha individuato come prioritari.

Ne discende che l'Assistente Sociale  
non ha la «bacchetta magica»



A seguito della conoscenza e valutazione della situazione **attiva risorse e servizi** individuati *ex ante* dall'ente per cui lavora (ministero, comune, ASL, ecc.) finalizzati al raggiungimento di obiettivi che l'organizzazione ha individuato come prioritari.

d) Nella **collaborazione con l'autorità giudiziaria** l'a.s. ha **funzione tecnico-professionale, (non decisionale)** ciò significa che l'A.S. è una sorta di prolungamento sul territorio dell'Autorità Giudiziaria; il suo operato è indispensabile sia nella fase istruttoria (accertamenti, indagini e approfondimenti) dei procedimenti che in quella successiva di esecuzione dei provvedimenti adottati (mantenendo i contatti con i minori e le famiglie e vigilando sul buon andamento del progetto), veicolando informazioni selezionate e sintetizzate che diversamente non potrebbero giungere all'attenzione dell'A.G., facoltative e non vincolanti, dalle quali l'A.G. può discostarsi nella fase di adozione di provvedimenti.



## 2. Genesi del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni

1. Denuncia/segnalazione



2. Procura Repubblica c/o TM



3. Promozione ricorso al TM



4. Apertura procedimento

# 1. Denuncia/Segnalazione

**Artt. 361 – 362 c.p.:** il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'A.G. un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con multa o reclusione.

**Art. 331 c.p.p.:** I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

**Legge 184/83 (disciplina dell'adozione e dell'affidamento) – art. 9:** Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.

# Codice deontologico dell'assistente sociale

Tit. III – Responsabilità dell'A.S. nei confronti dell'Utente – Capo I – punto 14

L'assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti e dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve adoperarsi per contrastare e segnalare all'autorità competente situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico e/o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti

- Carabinieri o polizia che intervengono ad esempio durante una furibonda lite familiare appurando che è avvenuta in presenza di minori;
- Personale ospedaliero/pediatri che riscontrano lesioni riconducibili a percosse/abusi sessuali su minori;
- Dirigenti scolastici/insegnanti che raccolgono dichiarazioni di alunni riguardanti percosse/abusi sessuali;
- Operatori consultori familiari, servizi di neuropsichiatria infantile, Ser.D, servizi sociali territoriali,

hanno **obbligo** di denuncia di situazioni pregiudizievoli per i minori. Altre categorie (nonni, zii o privati cittadini) hanno **facoltà** di segnalazione.


## 2. Procura della Repubblica presso il TM

**Procura:** E' l'organo deputato a ricevere denunce, querele, referti, segnalazioni concernenti sia fatti che costituiscono reato sia situazioni di pregiudizio al minore che ne richiedono la tutela. E' l'Autorità che promuove l'azione giudiziaria e ha funzione di controllo dell'operato del giudice attraverso la partecipazione alle udienze collegiali, apponendo pareri e visti e redigendo reclami, visitando le case famiglia che ospitano i minori.


Ambiti di intervento:

Penale: promuove ed esercita la funzione penale per tutti i reati commessi dai minori di 18 anni.;

Civile: è l'organo propulsore, a cui compete l'iniziativa processuale a protezione del minore, quando giunge a conoscenza della situazione di pregiudizio/abbandono nei confronti di un minore. E' la sede in cui ha origine il procedimento che arriverà dinanzi al TM.



promuovere ricorso al Tribunale per i Minorenni,  
formulando richieste volte a stimolare opportuni interventi  
attraverso l'apertura di procedimenti



### **3. Ruolo dell'a.s. nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni**

Ha competenza in primo grado per tutti i procedimenti volti alla tutela e protezione dei minori di diciotto anni in ambito civile, penale e amministrativo.

- procedimenti civili di Volontaria Giurisdizione (non contenziosi);
- Procedimenti civili contenziosi
- Procedimenti di adottabilità
- Procedimenti di adozione nazionale e internazionale
- Procedimenti di affidamento familiare
- Procedimenti amministrativi
- Procedimenti penali



In tutti questi procedimenti il Giudice può avvalersi della collaborazione dell'A.S. sia nella fase istruttoria (fase preparatoria alle decisioni). Questa fase, improntata soprattutto nella raccolta di informazioni, può presentare delle varianti a seconda del tipo di procedimento aperto (indagine di coppia per adozione, amministrativo, volontaria giurisdizione art. 330 cc, art. 317 bis cc, art. 31 TU immigrazione).

Sia nella fase di esecuzione dei provvedimenti adottati. Questa di contiene di norma:

- **Adozione di provvedimenti** (es: sospensione responsabilità genitoriale, inserimento in comunità, allontanamento minore, ecc.);
- **Prescrizioni per i genitori** (corso mediazione familiare, sostegno alla genitorialità, ecc.)
- **Incarico ai Servizi di predisporre progetti** sulla base delle decisioni assunte dal TM e riferire sull'andamento progettuale.

Nella fase istruttoria ma soprattutto in quella  
esecutiva del provvedimento



Criticità

VS

Funzione di aiuto/sostegno



Controllo

Può delinearsi un (apparente) conflitto tra la funzione di **aiuto/sostegno** e quella di **controllo** da parte dell'A.S. soprattutto in ambito della tutela minorile; (su mandato dell'autorità giudiziaria, l'assistente sociale può essere chiamato a svolgere l'indagine psicosociale per verificare le condizioni in cui vive il minore, oppure a verificare che vengano rispettati i provvedimenti e le prescrizioni disposti dal Tribunale).

La dimensione del **controllo** può causare diversi problemi nella relazione con la persona: può sentirsi offesa, tradita, vilipesa ed è evidente lo sbilanciamento di potere in cui si trovano i soggetti.

Il ruolo dell'assistente sociale si compone di entrambe le dimensioni di aiuto e controllo dove quest'ultimo è incluso nell'aiuto, è la componente che serve a realizzare il cambiamento. Non è mai di tipo repressivo o persecutorio, ma sempre limitato nel tempo e finalizzato ad accompagnare la persona in un percorso di cambiamento.

Al conflitto percepito dall'utente si può ovviare esplicitando da subito il proprio ruolo e gli obblighi che ne derivano. E' importante, dunque, chiarire quando e che cosa l'assistente sociale è tenuto a riferire all'autorità giudiziaria ponendo la fiducia al centro della relazione e mandando continui feedback all'utente su ciò che si è osservato nell'ambito della relazione d'aiuto;

Chiarire il proprio ruolo di aiuto e controllo è essenziale affinché l'intervento di aiuto abbia un esito positivo: se la persona non accetta la dimensione di controllo, infatti, non collaborerà e l'intervento sarà del tutto inefficace. In situazioni dove si esercita una forte dimensione di controllo, l'assistente sociale deve aiutare la persona a considerare le prescrizioni imposte dal tribunale come cambiamenti importanti per la propria vita.

# Procedimenti civili di volontaria giurisdizione

Il legislatore non definisce cosa debba intendersi per V.G. è stato quindi compito della dottrina colmare la lacuna normativa: *è l'attività del giudice volta a gestire un negozio o affare di diritto privato per la cui realizzazione è necessario l'esame di un terzo imparziale.* La maggior parte della dottrina ritiene che la VG rientri nell'ambito dell'attività amministrativa (pur essendo in senso stretto giurisdizionale) ed in particolare **dell'amministrazione pubblica del diritto privato.** Non dirime controversie (come avviene nei procedimenti di contenzioso) ma tutela e persegue l'interesse e la protezione di un interesse privato, quello del minore che ha ricadute nel benessere sociale

*RATIO*: tutelare l'interesse del minore che significa non solo proteggere quel minore in particolare, ma tutelare l'interesse di tutta la comunità/collettività cui il minore come cittadino del domani appartiene, affinché sviluppi adeguatamente la propria personalità e da adulto possa integrarsi degnamente nella società. La maggior parte dei procedimenti di competenza del TM ha natura di volontaria giurisdizione (si svolge con rito camerale) e non prevede obbligatoriamente l'assistenza legale per il minore e i genitori.

## Tipologia V.G.:

- regolamentazione dei rapporti con gli ascendenti (art. 317 bis cc)
- decadenza e reintegrazione nella responsabilità genitoriale - artt. 330, 332;
- controllo della responsabilità genitoriale art. 333, cc se non pende un giudizio di separazione o divorzio (condotta pregiudizievole del genitore);
- autorizzazione per i genitori stranieri permanere in Italia a seguito del minore (art. 31 TU 286/1998). Il Tribunale può autorizzare in via temporanea l'ingresso o la permanenza in Italia dei genitori di un minore straniero che si trova sul territorio dello stato per gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, anche in deroga alla normativa sull'immigrazione;
- attuazione del diritto di visita del genitore non affidatario
- Minori Stranieri Non Accompagnati



## Procedimenti civili contenziosi

- Interdizione e inabilitazione prima del compimento dei 18 anni (artt. 414, 415, 416 cc)
- Legittimazione (art. 284 c.c.)

# Procedimenti di adozione nazionale e internazionale

**Legge n. 184/83 e L. n. 476/1998.**

All'a.s. viene richiesto di svolgere attività di informazione sull'adozione internazionale e relative procedure e altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà (es: affidamento familiare, adozione a rischio giuridico, adozione mite); preparazione degli aspiranti genitori adottivi all'adozione; relazione psico-sociale contenente storia individuale dei coniugi, storia di coppia, stile di vita, interessi, hobby, rete familiare allargata e rete amicale, accettazione dell'adozione da parte degli ascendenti, verifica del livello di conoscenza delle problematiche relative all'adozione, motivazioni consce e inconsce all'adozione, capacità di rappresentazione delle problematiche minorili nelle diverse fasi del processo adottivo.

## **Valutazione persone o coppie aspiranti affidatarie**

L'a.s. è chiamato ad effettuare un'analisi della situazione familiare, della partecipazione ed integrazione sociale, delle motivazioni e della consapevolezza delle problematiche dell'affido, delle aspettative, della disponibilità e capacità di affrontare problemi di particolare rilievo.

## **Procedimenti volti all'accertamento dello stato di abbandono e dichiarazione stato adottabilità**

Art. 8 L.184/83 – sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal TM i minori in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

# Procedimenti amministrativi

Il TM adotta misure di carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta e del carattere.

L'a.s. nella fase istruttoria è chiamato a redigere una relazione contenente informazioni su comportamenti e atteggiamenti tenuti in ambiente familiare, sociale e amicale, frequenza scolastica, attività sportiva, condotta dei genitori, condizioni economiche, tenore di vita, modalità educative, interventi attuati.

Le misure rieducative sono:

- a) Affidamento del minore al servizio sociale;
- b) Collocamento in comunità educativa.

# Procedimenti penali

Il sistema penale minorile è ordinato ad evitare che il minore sia sottoposto a procedimento prolungato ed invasivo

- GIP, giudice monocratico, competente per i procedimenti pervenuti dal PM con richieste interlocutorie e definitive (convalida arresto, fermo, accompagnamento a seguito di flagranza, applicazione misura cautelare, richiesta archiviazione e proroga indagini preliminari)
- GUP, (costituito da tre giudici, uno togato e due onorari). E' competente per tutti i procedimenti inviati dal GIP con richiesta di rinvio a giudizio/giudizio immediato abbreviato. La sede dell'udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento. In questa sede si procede alla declaratoria di non imputabilità per l'ultraquattordicenne capace di intendere e volere (maturo) e si può o archiviare per irrilevanza del fatto o sospendere il procedimento e chiedere la messa alla prova (max 12 mesi). Se questa si conclude positivamente il giudice dichiara il reato estinto; se la prova dà esito negativo si dà avvio al processo penale;
- Dibattimento: sede di verifica della messa alla prova. Costituito da un collegio di due togati e due onorari. Giudica sugli atti trasmessi dal Gup decreto rinvio a giudizio e GIP richiesta giudizio immediato.

## 4. Presentazione di un caso

Nasce dinanzi al Tribunale Ordinario e prosegue presso il Tribunale per i Minorenni.

A seguito di ricorso promosso da XX attraverso il legale rappresentante, corredato di memorie che descrivono la situazione tra i coniugi, il T.O., sentite le parti, invia al servizio sociale comunale un documento rubricato *AFFARI CIVILI CONTENZIOSI*, avente ad oggetto la separazione giudiziale di XX e XY

XX: Ricorrente: colei che ha promosso la procedura

XY: Resistente: colui che è stato appellato dalla ricorrente

Il giudice, “ritenuto di dover chiarire la situazione dei figli minori della coppia con riferimento alla loro attuale collocazione presso ciascuno dei genitori, tenuto conto che entrambi intrattengono relazioni sentimentali con nuovi compagni che potenzialmente possono intromettersi nella vita quotidiana dei figli, **chiede ai SS di svolgere accertamenti in ordine alla capacità genitoriale di entrambi i coniugi, alle condizioni dei figli minori, con riferimento all’attuale situazione di affidamento, lo stato dei rapporti tra i minori e ciascun genitore, gli stili educativi dei coniugi, i loro reciproci rapporti, la capacità degli stessi di assicurare l’accesso del minore all’altro genitore e alla famiglia di origine, e diano conto di ogni altro elemento utile al giudice per assumere le decisioni in ordine all’affidamento ed alle modalità di esso, con relazione da trasmettersi entro....”**



## Il SS (assistente sociale) apre l'indagine

- Ricevuto l'incarico l'a.s. procede ad effettuare una verifica sulla residenza, composizione stato di famiglia e convoca per iscritto separatamente la donna e l'uomo. In itinere si valuta se fare un colloquio alla presenza di entrambi;
- Convoca eventuali parenti che dai racconti emergono come importanti (nonni);
- Chiede informazioni al pediatra e alla scuola;
- Effettua una visita domiciliare presso l'abitazione dei nonni paterni dove vivono i bambini.

## **Relazione di Servizio:**

evidenza abbandono (morale e materiale) dei minori sia da parte del padre che della madre (la madre al momento della separazione dal marito era andata via di casa lasciando i figli e non facendosi sentire per un mese e mezzo. Successivamente le visite ai figli erano estemporanee e mai programmate, ingenerando in loro ansia e attesa. Il padre dei minori, molto concentrato sulle proprie ferite abbandoniche, da subito si rifà una compagna, molto intromissiva nella vita familiare e per questo non accettata dai bambini. Denunciato per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti).

Esposizione dei minori a situazioni di violenza assistita (la madre successivamente li aveva ripresi con sé, quando aveva intrapreso la convivenza con un altro compagno che l'aveva maltrattata e percossa anche in presenza dei bambini, per poi chiedere agli ex suoceri di tenerli dopo essere stata mandata via di casa dal compagno).

Esposizione dei minori alla conflittualità della coppia genitoriale (i genitori, insieme ai rispettivi compagni, parlavano male dell'altro genitore in presenza dei figli)

## **Segnalazione alla procura minori:**

Apprese in fase di indagine informazioni la cui competenza a giudicare esulava dalle funzioni del TO ma rientrava in quelle del TM, è stato necessario effettuare una segnalazione alla Procura della Repubblica atta ed evidenziare:

- la situazione di pregiudizio in cui versavano i bambini dovuta alla discontinuità nella relazione materna (che aveva rifiutato soluzioni alternative *all'abbandono* dei figli); il disagio manifestato sia in ambito familiare che scolastico dai bambini e la trascuratezza paterna che delegava i genitori a prendersi cura dei figli;
- la mancanza consapevolezza da parte dei genitori nell' esporre i minori alle reciproche relazioni sentimentali, alla violenza assistita, e alla conflittualità genitoriale);

**Richiesta** di formalizzazione affido ai nonni e prescrizioni per la madre per calendarizzare incontri

## Procura

ricevuta la segnalazione, chiede apertura procedimento dinanzi al TM ai sensi dell'art. 330 cc. (decadenza responsabilità genitoriale), con richiesta di adottare provvedimenti urgenti.



## Il TM

Aprire un procedimento di VG con cui dispone la sospensione dei genitori dalla responsabilità genitoriale, ne attribuisce l'esercizio ai nonni paterni e prescrive alla madre maggiore regolarità negli incontri.

Contestualmente il TM conferisce incarico al SS. (a.s.) di approfondire e monitorare la situazione personale e familiare dei minori e di sostenere con opportuni interventi i nonni inviando una relazione entro l'udienza fissata.

## Valutazione

Dai successivi incontri con i nonni affidatari e con i genitori dei minori, emerge:

- Difficoltà da parte dei nonni ad arginare e mettere dei confini al figlio, alla di lui compagna e ad esigere dalla madre dei minori una calendarizzazione degli incontri;
- Persistente stato di disagio della figlia maggiore dovuto sia alle richieste della madre («non dire questo, non dire quello, ecc.»), sensi di colpa, *conflitto lealtà*, obesità, isolamento e ritiro sociale;
- Ingerenze dei rispettivi compagni, tese a squalificare e denigrare le figure genitoriali;
- Inconsapevolezza dei genitori rispetto alla necessità di non esporre i bambini a relazioni violente o instabili;

## Ipotesi di progetto

1. Attivazione **servizio educativo domiciliare** in favore dei nonni e minori, anche al fine di raccogliere elementi che consentano di valutare l'opportunità di attivare un sostegno psicologico in favore dei minori;
2. Avvio degli **incontri** tra i minori e i genitori in **contesto neutro**, attraverso incontri protetti/facilitanti al fine di preservare i minori dalle triangolazioni e manipolazioni degli adulti e consentire loro di costruire/recuperare una genuina relazione con le figure genitoriali;
3. Chiedere che i genitori vengano sottoposti a **valutazione delle competenze genitoriali** per programmare interventi nel breve-medio e lungo termine.

**Tribunale Ordinario.** La legge 219/2012 e il d.lgs 154/2013 hanno riformato e innovato la materia della filiazione che introduce e ribalta il principio di ripartizione delle competenze tra TO e TM, dove prima della riforma il TM aveva competenza generale e il TO residuale e mentre con la riforma è il TO ad avere competenza generale: per cui ogni volta che pende un giudizio di separazione e/o divorzio ex art. 316 del cc, la materia che riguarda l'art. 337 ter cc (diritto del minore all'accesso ad entrambe le figure genitoriali, nonché con ascendenti e parenti, nel rispetto del quale il GTO regola affidamento figli con tempi e modi, i rapporti economici, affidamento familiare se i genitori non sono in grado di occuparsi temporaneamente del figlio) e 709 ter cpc (risarcimento danno al minore da parte del genitore che non versa il mantenimento) è di competenza del TO.

-art. **316** cc (esercizio e titolarità della responsabilità genitoriale)

-art. **333** cc (condotta pregiudizievole del genitore)

-art. **342** bis cc (condotta del coniuge gravemente pregiudizievole alla integrità fisica, morale o alla libertà dell'altro coniuge convivente) che si sostanziano nell'adozione di ordini di protezione;



è di competenza esclusiva per tutta la durata del processo, del TO.

(Sino al 2006 il giudice della separazione affidava il minore all'uno o all'altro genitore e l'affido condiviso era un'eccezione. Con la legge n. 54/2006 la regola diventa l'affido condiviso, salvo eccezioni pregiudizievoli per il minore che richiedono affido esclusivo)



# Conclusioni

Titolo VI

## **RESPONSABILITÀ DELL'ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL'ORGANIZZAZIONE DI LAVORO**

Capo I

Art. 45. L'assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell'organizzazione di lavoro, all'efficacia, all'efficienza, all'economicità e alla qualità degli interventi e delle prestazioni professionali.

Deve altresì contribuire all'individuazione di standards di qualità e alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.